

11397/09

REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE REGISTRAZIONE.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | |
|-----------------|---------|-------|-----------------------|
| Dott. Vincenzo | Carbone | Primo | Presidente |
| Dott. Antonio | Vella | | Presidente di sezione |
| Dott. Roberto | Preden | | Presidente di sezione |
| Dott. Guido | Vidiri | | Consigliere |
| Dott. Massimo | Oddo | | Consigliere |
| Dott. Umberto | Goldoni | | Consigliere |
| Dott. Giuseppe | Salmè | | Consigliere |
| Dott. Antonio | Segreto | | Consigliere |
| Dott. Francesco | Tirelli | | Cons. rel. |

Oggetto
RECUPERO
CORRISPETTIVI
CONVENZIONE

R.G.N. 7965/08

Cron. 11397

Rep.

Ud. 12/5/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Associazione culturale Primavera ONLUS, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Bettolo 9, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Verga, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Dario Sammartino;

- *ricorrente* -

contro

Comune di Catania;

548
2009

- intimato -

per la cassazione della decisione n. 17/2007, depositata il 29/1/2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

OGGETTO: Aggiornamento del corrispettivo per la prestazione di servizi.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/5/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

La Corte,

osserva quanto segue.

Con atto spedito a mezzo posta il 13/3/2008, l'Associazione culturale "Primavera" ONLUS ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

L'intimato Comune di Catania non ha svolto attività difensiva e la controrersia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 12/5/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso

contro di essa proposto emerge in fatto che nel gennaio 1994 il Comune di Catania ha stipulato una convenzione triennale per la prestazione, in favore dei minori, di attività educativa e assistenziale da parte dell'Associazione culturale "Primavera".

Tale convenzione è stata successivamente rinnovata con accordi del 12/2/1997 e 9/10/1999, con i quali è stato, fra l'altro, previsto l'aggiornamento annuale delle rette sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.

Sulla base di quanto sopra, il Comune di Catania ha col tempo riveduto i corrispettivi, procedendo al pagamento di somme che per quanto riguardava l'anno 1996, ha poi comunicato di voler recuperare perché indebitamente corrisposte.

L'Associazione Primavera ha impugnato il relativo provvedimento davanti al TAR della Sicilia, sezione staccata di Catania, sostenendo di avere diritto a trattenere tutti gli aggiornamenti ricevuti.

Il Comune di Catania si è costituito eccependo la tardività e l'infondatezza del ricorso, ma il giudice adito l'ha ugualmente accolto, stabilendo da un lato che doveva farsi applicazione dei termini di prescrizione anziché di decadenza e, dall'altro, che l'Associazione non era tenuta alla richiesta resti-

tuzione perché aveva percepito solo quello che realmente le spettava.

Il Comune di Catania ha interposto appello insistendo nella legittimità del proprio operato e malgrado l'opposizione dell'Associazione, che ha dal canto suo ribadito quanto già sostenuto in primo grado, il Consiglio di giustizia amministrativa ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo il gravame con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

L'Associazione Primavera ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 33 del D. Lgs n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione perché venuta nel frattempo meno a seguito della nota sentenza n. 204/2004, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità del predetto art. 33 nella parte in cui devolveva al giudice amministrativo ogni tipo di controversia in tema di pubblici servizi, ivi comprese quelle a contenuto meramente patrimoniale che, invece, dovevano continuare ad essere conosciute dal giudice ordinario.

Così riassunta la doglianza della ricorrente, osser-

va il Collegio che con sentenza n. 24883/2008, queste Sezioni Unite hanno affermato, in ossequio ai principi di economia e ragionevole durata del processo, nonché alla luce della progressiva assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza, che salvo il caso in cui il giudice abbia mostrato di voler chiudere la controversia prescindendo da ogni indagine sull'esistenza o meno del proprio potere di deciderla, la pronuncia sul merito postula sempre l'affermazione della giurisdizione, perché quest'ultima rappresenta l'ineludibile antecedente logico in difetto del quale il giudice non potrebbe scendere all'esame della domanda.

Sulla base di tali premesse e riconoscendo, altresì, che quello sulla giurisdizione costituiva un capo autonomo, suscettibile di passare in giudicato ove non rimesso specificamente in discussione nella successiva fase di gravame, la Sezioni Unite si sono discostate dall'orientamento tradizionale, precisando che tale giudicato finiva per formarsi anche nei casi di pronuncia implicita, con la conseguenza che le parti perdevano la possibilità di negare per la prima volta in cassazione la spettanza della giurisdizione che (seppur tacitamente) affermata dal giudice di prime cure, non era poi stata contestata in



appello.

Tanto ricordato, devesi rilevare che nel caso di specie, il TAR della Sicilia ha accolto nel merito il ricorso dell'Associazione Primavera, così riconoscendo, sia pure per implicito, la sussistenza della propria giurisdizione.

Tale pronuncia implicita non ha formato oggetto d'impugnazione da parte del Comune di Catania o dell'appellata, che si sono limitati ad argomentare nel merito senza sollevare alcun dubbio sulla riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo.

In conseguenza di ciò, nemmeno il Consiglio di Stato si è posto il problema della giurisdizione che, pertanto, non può più essere utilmente contestata dall'Associazione Primavera perché coperta dal giudicato formatosi per effetto dell'acquiescenza alla decisione del TAR.

La ricorrente ha peraltro sottolineato che la giurisdizione del giudice amministrativo sarebbe venuta meno solo dopo l'instaurazione del processo di appello e, cioè, soltanto a seguito della surrichiamata sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale.

Tale peculiarità non giustifica nessun ripensamento delle conclusioni sopra raggiunte, perché a prescindere da

ogni considerazione sull'esattezza o meno dell'assunto di parte ricorrente, resta da un lato il fatto che anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, l'Associazione Primavera avrebbe potuto comunque impugnare la decisione del TAR sotto il profilo della illegittimità dell'art. 33 sopra indicato e, dall'altro, che l'efficacia retroattiva delle pronunce d'incostituzionalità si arresta di fronte al giudicato che, per quanto riguardava la giurisdizione del G.A., si era nel caso in esame già formato nel momento in cui è intervenuta la sentenza n. 204/2004 cui, pertanto, non può riconoscersi alcuna capacità d'incidere sulle situazioni ormai consolidate (v., in tal senso, C. Cass. SU 2008/28545 e 2008/28546).

Il ricorso va dichiarato, perciò, inammissibile.


Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, il 12 maggio 2009

IL CONSIGLIERE EST:



Vincenzo Fattori
IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 18 MAG. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista